



Ordine Interprovinciale
dei **Chimici** e dei **Fisici** dell'Emilia-Romagna

**COME PREPARARSI
ALL' ESAME DI STATO
PER
L'ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI CHIMICO**



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SESSIONI 2026



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA**
- EX LABORE FRUCTUS -

Dr. CHIMICO MASSIMO FARNE'

massimo.farne.@chimici.it -- farne.studio@gmail.com

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI EMILIA ROMAGNA

Esame di stato

Esame di stato

**Professioni Intellettuali
Regolamentate e Sanitarie**

Codice Deontologico

Ordine Territoriale

Competenze Attività

Esame di stato

ESAME DI LAUREA - ESAME DI STATO stesse opportunità ?

Esame di
Laurea

Titolo
accademico

Mercato del
lavoro



Ambito
Attività lavorative
*Non può firmare atti
professionali*

Esame di
Stato

Titolo
abilitante
Albo

Mercato del
lavoro



Ambito
**Esercizio della
professione
con il titolo di Chimico**

L'esercizio professionale è regolato da principi di natura giuridica ed extragiuridica, di natura etica-deontologica.

Esame di stato

R.D. n. 842 1928
Regolamento per
l'esercizio della
professione chimico

1928 - prima volta che è utilizzato il termine
«esame di Stato»
per la professione di chimico.

Art. 1.

Il titolo di chimico spetta a coloro, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Spetta inoltre a coloro, i quali abbiano conseguito presso una università od istituto superiore del regno un titolo accademico, che, secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui lo conseguirono, abilitava direttamente all'esercizio della professione di chimico



Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

.....

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Esame di stato: enti coinvolti

Gli esami di Stato sono indetti **ogni anno**

- in due sessioni, estiva e autunnale,
- per la **sezione A** e **sezione B**,

a seguito di **un'ordinanza del M.U.R.**
nella quale sono stabiliti i periodi di
iscrizione, titoli richiesti, come presentare
la domanda, sedi, le modalità d'esame e
le date di inizio delle sessioni.



Esame di stato: enti coinvolti

Con Decreto Rettorale viene poi indetto uno specifico bando che contiene sia le disposizioni generali che quelle specifiche dell'Università.



Ordine Interprovinciale
dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna



Università ed Ordine Territoriale collaborano alla composizione e nomina delle Commissioni Esaminatrici composte da **(4 membri + il Presidente)**, scelti tra universitari, dirigenti di aziende pubbliche e private, dirigenti di laboratori, professionisti iscritti all'Ordine Territoriale competente.

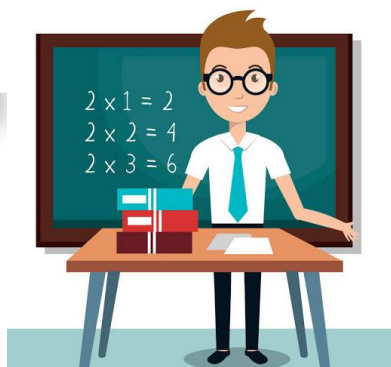
Esame di stato: la prova



Anni del COVID
modalità a distanza

*Negli anni della emergenza sanitaria, in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni sono state costituite da **un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.***

Anno 2024 MODIFICHE
modalità IN PRESENZA



*1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell'anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 sono costituite da **una prova orale – oltre che scritta o pratica** (laddove previste dalla normativa).*



Anno 2025
modalità IN PRESENZA

SI RITORNA ALLA PROCEDURA PRE COVID

PROVA SCRITTA 1

PROVA SCRITTA 2

PROVA PRATICA

PROVA ORALE

Esame di stato: la prova

modalità IN PRESENZA



	TEMATICHE OGGETTO DELLE PROVE
PROVA SCRITTA 1	• CHIMICA APPLICATA
PROVA SCRITTA 2	• CHIMICA INDUSTRIALE E FARMACEUTICA
PROVA PRATICA	• COMPETENZE TECNICHE APPLICATIVE SU PROBLEMI DI CHIMICA • MECCANISMI DI REAZIONI • TRATTAMENTO DATI • TITOLAZIONI VOLUMETRICHE / POTENZIOMETRICHE • INTERPRETAZIONI SPETTRALI • APPLICAZIONE SPETTROFOTOMETRICA
PROVA ORALE	• MATERIE OGGETTO DELLE PROVE SCRITTE • LEGISLAZIONE TECNICA • DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Esame di stato: la prova

Chimico

REGOLAMENTATE DAL
DPR 328/2001



Il Ministro dell'università e della ricerca

Fisico

NON REGOLAMENTATE DAL
DPR 328/2001

ORDINANZA MINISTERIALE
N.694 27-05-26

ARTICOLO 1

1. Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2026 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, **chimico e chimico iunior**, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

ORDINANZA MINISTERIALE
N.693 27-05-26

ARTICOLO 1

1. Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2026 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, **fisico e fisico iunior** e tecnologo alimentare.



esame di Stato in **modalità semplificata, disciplinato** dai decreti attuativi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, D.I. nn. 568, 569, 570 del 20 giugno 2022 e D.I. n. 609 dell'11 agosto 2025.

Esame di stato: titoli per accedere

DPR n.328 05/06/2001

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Chimico

Art.37

Laurea specialistica in una delle seguenti classi:	14/S Farmacia e farmacia industriale, 62/S Scienze chimiche, 81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale.
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:	LM-13 Farmacia e farmacia industriale, LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale.
Diploma di laurea	conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.l. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Esame di stato: titoli per accedere

DPR n.328 05/06/2001

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Art.38

Chimico junior

Coloro che hanno titolo per accedere all'Esame di Stato per la «sezione A» possono accedere anche all'Esame di Stato per la «sezione B».

Laurea in una delle seguenti classi:	21 Scienze e tecnologie chimiche, 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche; L-27 Scienze e tecnologie chimiche, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche.
Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali	conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni.

Esame di stato

Professioni intellettuali
regolamentate e sanitarie

Codice Deontologico

Ordine Territoriale

Competenze Attività



LIBRO 5 LAVORO

Capo II - Delle professioni intellettuali

Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] ⁽¹⁾, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali

Art. 2230. Prestazione d'opera intellettuale.

Art. 2231. Mancanza d'iscrizione.

Art. 2232. Esecuzione dell'opera.

Art. 2233. Compenso. .

Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera.



CODICE CIVILE - LIBRO V - DEL LAVORO

Capo II - Delle professioni intellettuali

Art. 2231. Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo «la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo «risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2230.	Prestazione d'opera intellettuale.
Art. 2231.	Mancanza d'iscrizione.
Art. 2232.	Esecuzione dell'opera.
Art. 2233.	Compenso.
Art. 2236.	Responsabilità del prestatore di opera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Definizione e ambito di applicazione

Professione regolamentata

si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

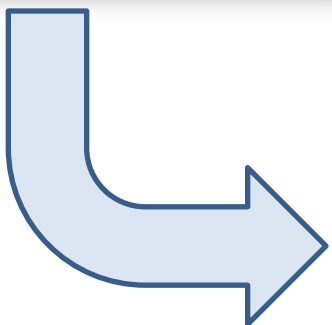
Professionista

si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

... sono quelle attività per le quali l'**ordinamento nazionale** (sovrannazionale)

RICHIEDE

- specifici **requisiti di preparazione culturale** (titoli di studio),
- il superamento di **verifiche** o **esami appositi** (ad es. **esame di stato**) e
- l'iscrizione ad un organismo di autogoverno, in Italia **Ordine professionali** o **Collegi**.

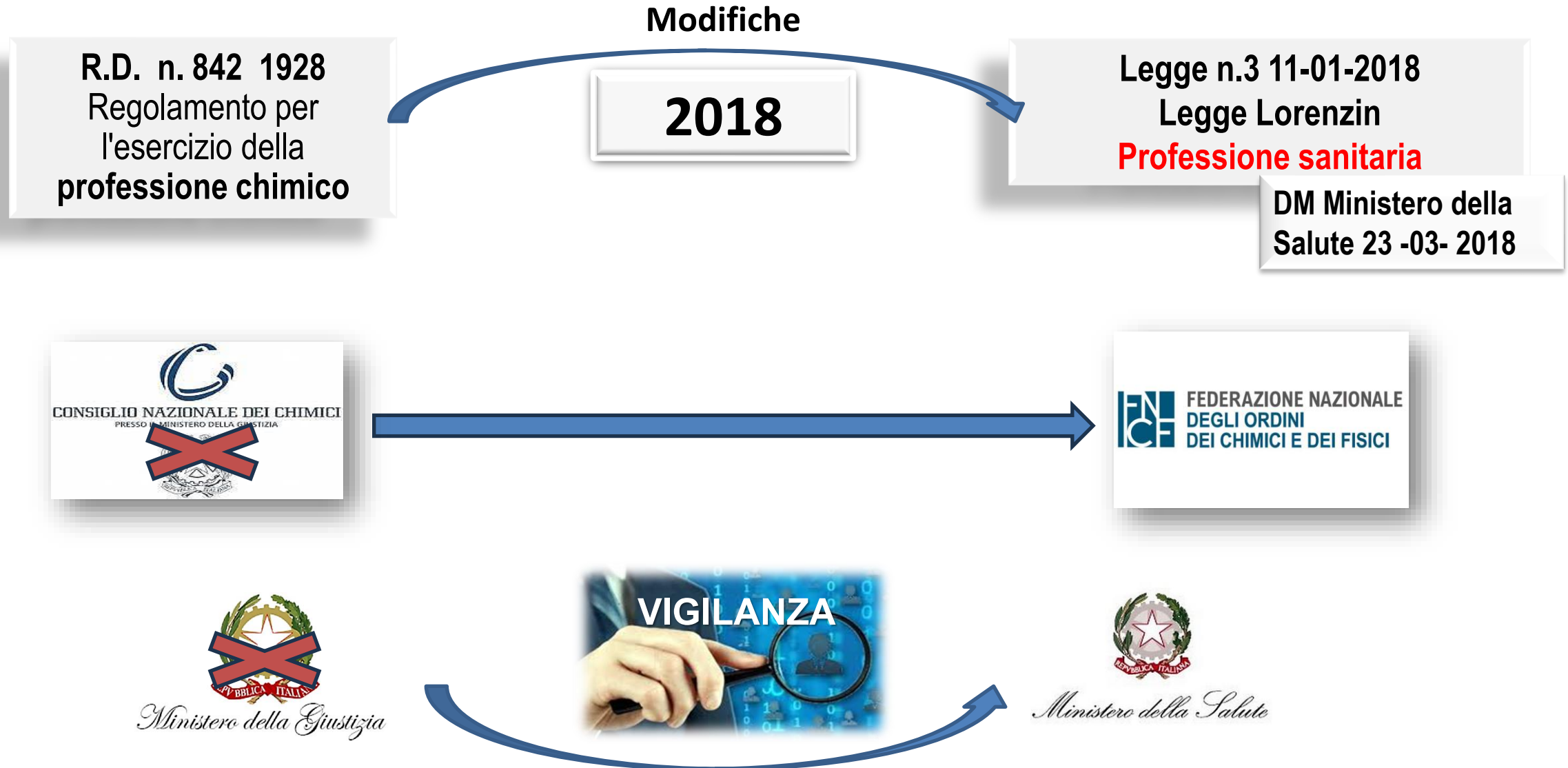


Le professioni regolamentate
sono organizzate in Ordini e
caratterizzate da una disciplina deontologica.

**Solo all'interno di questo perimetro posso
esercitare la professione.**

CHIMICO e FISICO «PROFESSIONI INTELLETTUALI REGOLAMENTATE»

SANITARIE



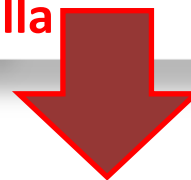


Ministero della Salute

Le professioni sanitarie sono Elencate nel **decreto legislativo del Capo Provvisorio dello stato 13 settembre 1946 n.233**

Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni

aggiornato dalla



L. 11 gennaio 2018, n. 3 (1).

*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il **riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.***



LEGGE 11 GENNAIO 2018, N.3 *LEGGE LORENZIN*

Art. 8

Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico

Gli articoli..... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,.....17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al Regio Decreto **1° marzo 1928, n. 842**, per l'esercizio della professione di chimico, **sono abrogati**.

Art.1

**NON
ABROGATO**

Il **titolo di Chimico** spetta a coloro, i quali abbiano **superato l'esame di stato** per l'abilitazione all'esercizio della professione di Chimico.



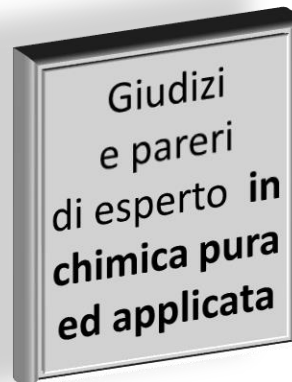
LEGGE 11 GENNAIO 2018, N.3 *LEGGE LORENZIN*

Art. 8

Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, **sono abrogati**.

Art. 16



Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni
soltanto agli iscritti nell'Albo dei Chimici

**NON
ABROGATO**



Nella costituzione abbiamo articoli che richiamano a diritti quali fondamento della nostra società e che sono **strettamente collegati alle professioni di Chimico e Fisico** ed al **dovere di responsabilità** che queste hanno nel contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Art. 9 Ambiente

Art. 32 Salute

Art. 41 Iniziativa Privata



Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.



Art. 32.

*La Repubblica tutela **la salute come fondamentale** diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

*Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.***

*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a **fini sociali e ambientali.***

CODICE DEONTOLOGICO

Esame di stato

Professioni intellettuali
regolamentate e sanitarie

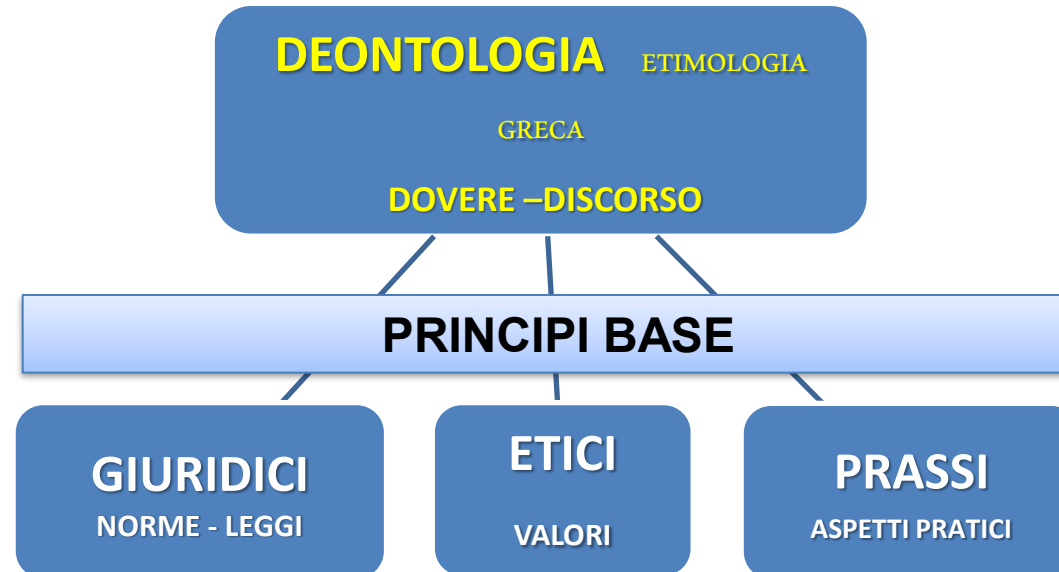
Codice Deontologico

Ordine Territoriale

Competenze Attività

**COMPLESSO DI NORME, VALORI, REGOLE DI CONDOTTA
CHE GUIDANO IL PROFESSIONISTA
NELLO SVOLGERE IL RAPPORTO PROFESSIONALE
IN MODO RESPONSABILE ED AUTONOMO**

DIPENDE DALLA MORALE CORRENTE



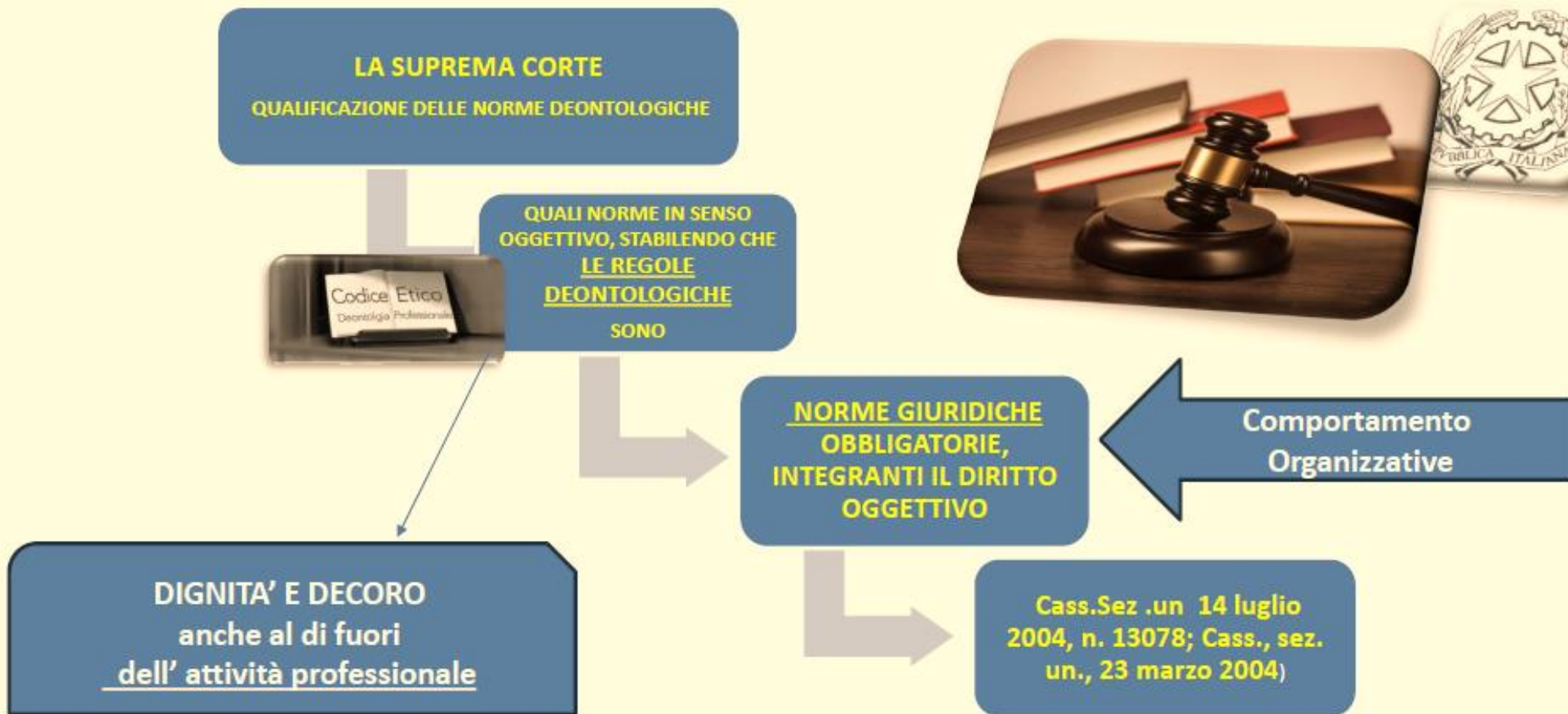
CODICE DEONTOLOGICO

In sintesi
equilibrio di garanzia

ORDINE PROFESSIONALE
GARANTE DI PROFESSIONALITÀ
per il cittadino - impresa - collettività



CODICE DEONTOLOGICO



CODICE DEONTOLOGICO



**CODICE DEONTOLOGICO DELLA
PROFESSIONE
DI CHIMICO E DI FISICO**



**APPROVATO NELLA RIUNIONE DELLA FNCF
11 OTTOBRE 2018**

AGGIORNATO NEL GIUGNO 2022

AGGIORNAMENTO APRILE 2024

AGGIORNAMENTO APRILE 2026

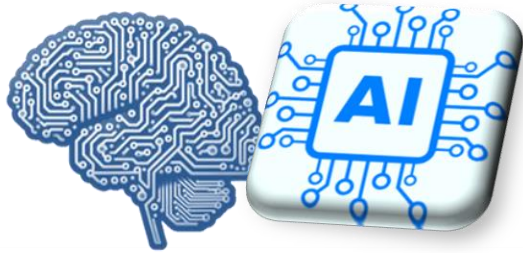


necessario per integrarlo con
norme UE e Nazionali relative all'
Intelligenza Artificiale

Sommario

- Art. 1. Definizioni
- Art. 2. Ambito di applicazione
- Art. 3. Principi e doveri generali
- Art. 4. Obblighi nei confronti della professione
- Art. 5. Rapporti con i clienti
- Art. 6. Rapporti con i colleghi
- Art. 7. Doveri di collaborazione con autorità ed enti sanitari
- Art. 8. Rapporti con pazienti
- Art. 9. Rapporti con i collaboratori e dipendenti
- Art. 10. Rapporti con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e con l'Ordine territoriale
- Art. 11. L'assunzione dell'incarico professionale
- Art. 12. Lo svolgimento dell'incarico professionale
- Art. 13. Autonomia professionale e obblighi etici
- Art. 14. Segretezza della prestazione professionale
- Art. 15. Riservatezza trattamento dati e Privacy
- Art. 16. Certificazione della prestazione professionale
- Art. 17. Incompatibilità ed onorabilità professionali
- Art. 18. Il Chimico ed il Fisico dipendente pubblico e privato
- Art. 19. Società e associazioni professionali
- Art. 20. Attività di sperimentazione e ricerca
- Art. 21. Formazione ed aggiornamento professionale
- Art. 22. Responsabilità disciplinare
- Art. 23. Pubblicità informativa
- Art. 24. Fiscalità e solidarietà sociale
- Art. 25. Clausole sostanziali
- Art. 26. Disposizioni finali

Intelligenza Artificiale



Il crescente impiego di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nei settori scientifici, sanitari, ambientali e industriali, nei quali operano i professionisti Chimici e Fisici, e la conseguente necessità di disciplinarne l'utilizzo nel rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza, affidabilità e controllo umano hanno reso necessario

L'INTEGRAZIONE GIURIDICA

Sommario
Art. 1. Dedicazione
Art. 2. Ambito di applicazione
Art. 3. Principi e doveri generali
Art. 4. Obblighi nei confronti della professione
Art. 5. Rapporti con i clienti
Art. 6. Rapporti con i colleghi
Art. 7. Doveri di collaborazione con autorità ed enti esterni
Art. 8. Rapporti con i pazienti
Art. 9. Rapporti con i collaboratori e dipendenti
Art. 10. Rapporti con la Formazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e con l'Ordine territoriale
Art. 11. Sanctione del segreto professionale
Art. 12. La responsabilità dell'attività professionale
Art. 13. Autonomia professionale e collegio etico
Art. 14. Segretaria della professione professionale
Art. 15. Intervento straordinario della Privacy
Art. 16. Certificazione della professione professionale
Art. 17. Incompatibilità ed incompatibilità professionale
Art. 18. Il Cliente ed il Fisco: dipendenti pubblici e privati
Art. 19. Società e associazioni professionali
Art. 20. Attività di sperimentazione e ricerca
Art. 21. Disposizioni di aggiornamento professionale
Art. 22. Responsabilità disciplinare
Art. 23. Pubblicità informativa
Art. 24. Procedure di arbitrato sociale
Art. 25. Clausole contrattuali
Art. 26. Disposizioni finali



Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale e introduce un quadro giuridico basato sulla classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale in funzione del rischio, nonché obblighi specifici per i soggetti che sviluppano, immettono sul mercato o utilizzano tali sistemi



Legge 132/2025, recante disposizioni nazionali in materia di utilizzo, sviluppo e governance dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, alla responsabilità professionale e alla sicurezza dei sistemi

CODICE DEONTOLOGICO

Approvato nella riunione della Federazione Nazionale

11 OTTOBRE 2018

AGGIORNATO NEL 2022-24-26



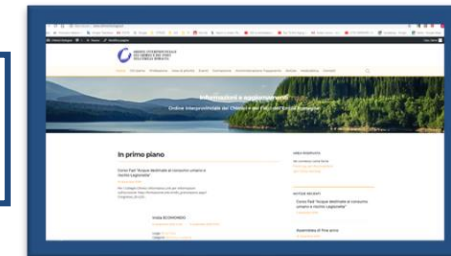
CODICE DEONTOLOGICO
FEDERAZIONE

**APPROVATO DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI
PUBBLICATO SUL SITO**



MINISTERO
ORDINI TERRITORIALI

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
INSERITO SUL SITO
AMM. TRASPARENTE**



ISCRITTI

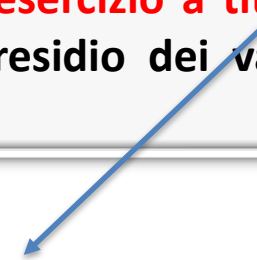
**TRASMESO AGLI ISCRITTI
VIA E-MAIL -PEC**



Art. 1. DEFINIZIONI

5- Il Codice Deontologico della professione di Chimico e Fisico (d'ora in avanti Codice Deontologico) **raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività, delle imprese, e a tutela dell'etica, della dignità e del decoro della professione** ed è lo strumento di riferimento della Federazione degli ordini dei chimici e dei fisici, di seguito indicata come Federazione Nazionale e degli iscritti all'albo.

8- Il Codice Deontologico esemplifica **le regole di etica professionale** che gli iscritti all'Albo dei Chimici e dei Fisici sono tenuti a conoscere ed osservare. **Si applica ai professionisti nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale libera o dipendente**, a presidio dei valori e interessi generali connessi all'attività professionale.



D.M. 23 marzo 2018 art. 3

CODICE DEONTOLOGICO



APPROVATO NELLA RIUNIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE 11 OTTOBRE 2018 AGGIORNATO GIUGNO 2022



DM 23 MARZO 2018 - PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 5 GIUGNO 2018

Art.3

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO E DI FISICO

Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'articolo 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo.

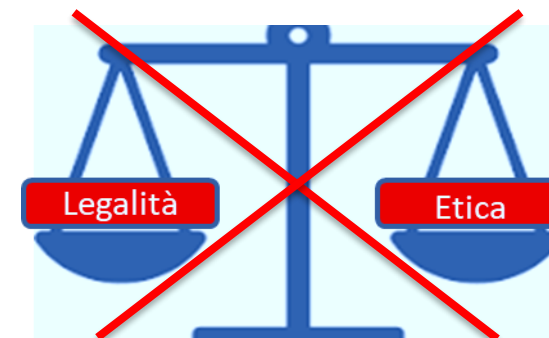
L'iscritto all'Albo è tenuto al rispetto del Codice Deontologico, oltre che di tutte le altre disposizioni normative applicabili alle professioni di Chimico e di Fisico.

Art. 2 AMBITO APPLICAZIONE

2 - Ogni professionista iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici ha **l'obbligo** di osservare il **Codice Deontologico** nonché **ogni altra legge** che disciplini l'esercizio della professione nel superiore interesse sociale ed a tenere, anche al di fuori dell'esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.

QUINDI

4 - L'inosservanza delle presenti regole costituisce infrazione deontologica ed e' motivo di attivazione **di procedimento disciplinare** ai sensi della normativa vigente per il professionista sanitario.

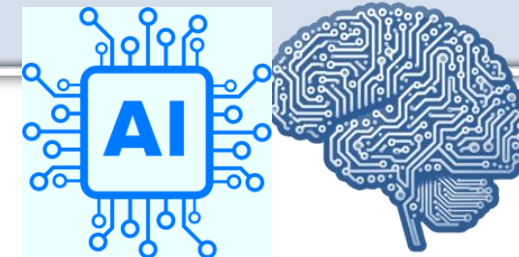


Art. 3 PRINCIPI E DOVERI GENERALI

1. Il **professionista adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità** e si adopera anche al fine di un corretto sviluppo delle **scienze ed al miglioramento della qualità della vita** della popolazione

2. Il professionista nell'esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica le conoscenze chimiche e fisiche con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.

Nell'ambito dell'utilizzo di strumenti digitali, sistemi e modelli di intelligenza artificiale, il professionista opera nel rispetto dei principi di sicurezza, affidabilità, trasparenza e controllo umano, verificando, la conformità alla normativa vigente.



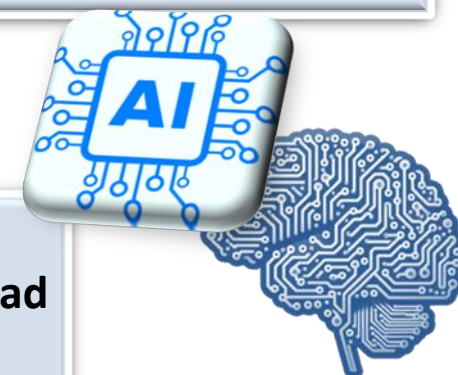
Art. 3 PRINCIPI E DOVERI GENERALI

3. Il professionista è autonomo ed indipendente nell'esprimere il proprio **giudizio sia tecnico che intellettuale**. E' dovere del professionista curare costantemente la propria **preparazione professionale**, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività, al fine di garantirne un elevato livello qualitativo.

Il professionista deve mantenere in ogni caso il controllo sul processo decisionale e non affida a sistemi automatizzati da intelligenza artificiale valutazioni che richiedono competenza e giudizio tecnico-professionale, restando pienamente responsabile degli atti e delle decisioni adottate.

7. Il professionista, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell'**incarico secondo scienza e coscienza**.

L'impiego di sistemi e modelli di intelligenza artificiale è subordinato alla verifica della loro adeguatezza, affidabilità e pertinenza rispetto alle finalità dell'incarico.



Art. 4

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

1-**L'iscrizione all'Albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale** e per l'utilizzo del relativo titolo, come previsto dall'art. 3 del Decreto 23 marzo 2018 del Ministero della Salute e s.m.i.

2-**Costituisce illecito disciplinare l'attività professionale esercitata in violazione del presente Codice Deontologico**, in periodo di sospensione, nonché l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.

3-**Costituisce illecito disciplinare** la mancata comunicazione, e/o variazione senza comunicazione, dei propri indirizzi e recapiti, ivi incluso **l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, all'Ordine territoriale presso cui si è iscritti.

4.Il professionista **non mette in atto azioni e comportamenti che ledono il decoro e la dignità** delle professioni di Chimico o di Fisico o degli Enti che le rappresentano e tutelano.

5.Il professionista **non deve favorire**, nemmeno tramite collaborazione, **l'esercizio di terzi non iscritti all'Albo dei Chimici e dei Fisici** delle attività tipiche e riservate alle professioni di Chimico e Chimico Iunior, di Fisico e Fisico Iunior

Articoli che trattano il rapporto con diversi soggetti interessati

Articoli	Oggetto dell' Articolo
Art. 5	<i>Rapporti con i clienti</i>
Art. 6	<i>Rapporti con i colleghi</i>
Art. 7	<i>Doveri di collaborazione con autorità ed enti sanitari</i>
Art. 8	<i>Rapporti con i pazienti</i>
Art. 9	<i>Rapporti con i collaboratori e dipendenti</i>
Art. 10	<i>Rapporti con la FNCF e con l'Ordine Territoriale</i>

5. Le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

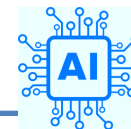
impegno sociale

1. Il professionista collabora con le autorità sanitarie nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, in particolare è tenuto a mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni in cui si riscontrano problematiche di emergenza e di calamità pubblica.

6. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale, anche certificati come dispositivi medici, devono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito di impiego dichiarato dal produttore e a supporto delle attività del professionista per ottimizzare la qualità, la sicurezza e l'efficacia delle cure. **L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.**

impegno sociale

3. Nel caso di impiego dell'intelligenza artificiale la stessa è utilizzata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori ed accrescere la qualità delle prestazioni lavorative. L'uso deve essere comunicato, sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.



Art. 11

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

1. Nell'esercizio libero professionale, il professionista si adopera affinché sia **rispettata la leale concorrenza** e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell'equo compenso. Il professionista pattuisce in forma scritta il compenso all'atto del conferimento dell'incarico, riferendosi a criteri certi.

3. Il professionista **rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente** e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza; l'accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

4. Il professionista nell'assunzione dell'incarico professionale ha il dovere di **rendere noto al committente le norme principali** che sono alla base dello svolgimento dell'incarico ricevuto

7. A tutela del cliente la legge obbliga il professionista a **dotarsi di idonea assicurazione** per i rischi derivanti dall'esercizio della professione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale eventualmente adeguandola prima dell'esecuzione dell'incarico stesso.

10. Il professionista che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e **che non sussistano o intervengano motivi d'incompatibilità.**

Art. 12 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

1. L'esecuzione della prestazione da parte del professionista è caratterizzata dalla **responsabilità personale** nei confronti del soggetto interessato. La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza l'esecuzione dell'incarico. **L'eventuale utilizzo di sistemi o modelli di intelligenza artificiale costituisce strumento di supporto all'attività professionale e non esonera il professionista dalla responsabilità diretta e personale in ordine alle attività svolte, ai risultati conseguiti e alle decisioni adottate.**



2. Per quanto prima, **il professionista** nell'assumere l'incarico professionale, **verifica e assicura che:**



- a. ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le conseguenze sociali, ambientali ed economiche;
- b. ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente dettagliata, al fine da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
- c. ogni attività sia svolta da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell'addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed informato sugli eventuali rischi connessi nel rispetto delle normative vigenti;
- d. ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia preservata l'integrità e reperibilità delle informazioni come previsto dalla normativa vigente;
- e. tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, custoditi e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
- f. tutte le attrezzature e gli strumenti impiegati siano adatti allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire la buona qualità dell'attività svolta;
- g. ogni attività sia svolta in una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
- h. l'incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità, con particolare attenzione per l'interesse pubblico.



RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1176

Diligenza nell'adempimento

*Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*

Art. 2236

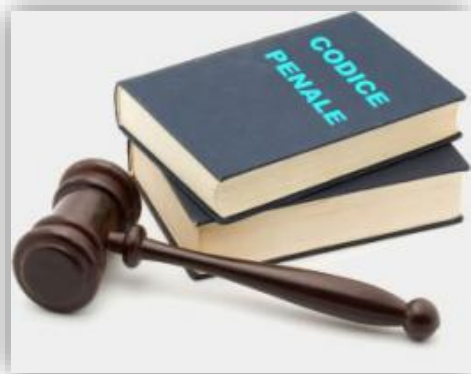
Responsabilità civile del prestatore di opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave

Art. 2043

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

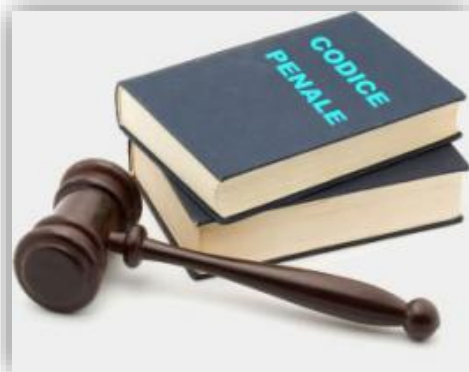


RESPONABILITA' PENALE

Art. 348

Abusivo esercizio di una professione.

«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo



RESPONABILITA' PENALE

Art. 589

Omicidio colposo.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.....Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni»

Art. 590

Lesioni personali colpose

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»

Art. 16

CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

1-Gli atti professionali devono essere redatti in conformità alle normative vigenti e cogenti in relazione alla natura degli stessi. Va garantita sempre e comunque la qualità della prestazione stessa. Gli atti professionali sono formulati dal professionista in modo chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.

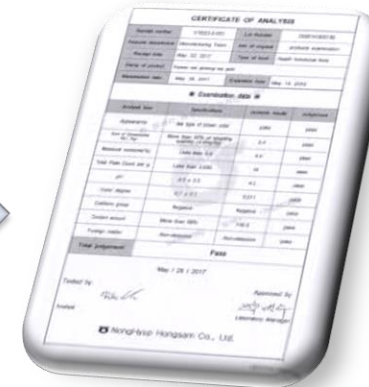
2-Per l'esecuzione e stesura degli atti professionali e dei certificati analitici il professionista si attiene a riconosciuti documenti nazionali ed internazionali di riferimento, alle **normative tecniche** di settore vigenti ed **alle Linee guida di indirizzo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici**, pubblicate sul sito istituzionale.

3-Allo scopo di attestare l'autenticità degli atti professionali sono istituiti la **“firma digitale qualificata”** e il **“sigillo professionale”** come previsto dall'art.2 comma 7 del D.M. 23 marzo 2018. L'utilizzo degli stessi deve avvenire in conformità alle disposizioni emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Art. 16 CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

**STESURA
CERTIFICATO**

- Linee guida di indirizzo della
- Federazione Nazionale Chimici Fisici



**AUTENTICITÀ
CON VALENZA
GIURIDICA**

- Firma digitale qualificata
- Sigillo
- (Art.2 c. 7 DM 23-03-2018)



**Rilasciati solo
dall'Ordine Territoriale**

Art. 16

CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

*Linee Guida per la certificazione analitica
(Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)*

3. L'atto professionale di certificazione analitica – in termini generali – deve garantire, **tramite l'assunzione di responsabilità del Chimico l'intero processo analitico**, con la chiara ed esplicita indicazione che eventuali soggetti terzi, che hanno contribuito alla definizione del processo, sono stati scelti liberamente dallo stesso e/o che ne ha verificato i requisiti di competenze ed idoneità allo scopo.

PROCESSO ANALITICO

Sopralluogo
Normativa
Campionamento
Trasporto
Metodo
Analisi
Referto
Interpretazione
Giudizio

4. **Se il Chimico è responsabile solo di alcune fasi del processo**, e non dell'intero procedimento che conduce alla certificazione analitica, la circostanza **deve emergere chiaramente** specificando i limiti della sua responsabilità e ove la garanzia dell'atto professionale termina.



Art. 16

CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

**Disposizioni inerenti il sigillo professionale
di cui all'art. 2 comma 7 del D.M. 23 marzo 2018**

approvate in riunione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in data 11 ottobre 2018

Aspetti pratici di utilizzo

1. Il Sigillo Professionale di cui all'art. 2 comma 7 del D.M. 23 marzo 2018 pubblicato in G.U. il 05 giugno 2018 viene **realizzato secondo le specifiche** indicate nell'allegato al presente documento. **Il Sigillo è di proprietà esclusiva dell'Ordine Territoriale** dei Chimici e Fisici che ne concede –previo rimborso dei costi -l'uso ai Chimici e Fisici, regolarmente iscritti nell'Albo.

2. Nel caso di utilizzo dell'impronta del Sigillo Professionale la stessa, è sempre abbinata alla firma del Chimico o Fisico detentore che l'utilizza. **La "firma elettronica qualificata di ruolo" è equivalente alla sottoscrizione mediante apposizione del sigillo.**

Art. 16

CERTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

**Disposizioni inerenti il sigillo professionale
di cui all'art. 2 comma 7 del D.M. 23 marzo 201**



3. Per la sottoscrizione di atti professionali è vietato ai Chimici e Fisici utilizzare altri strumenti di firma digitale o sigilli professionali che non siano l'unico originale approvato dall'Ordine Territoriale. Ai detentori di regolare Sigillo Professionale è consentito l'utilizzo di uguale impronta a secco ottenuta per pressione, purché tale impronta riproducente lo stesso sigillo sia depositata presso l'Ordine Territoriale di appartenenza.

4. Presso l'Ordine Territoriale è istituito lo "Schedario dei sigilli" su cui sono conservati, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del rilascio, l'impronta del sigillo

5. Il Chimico e il Fisico devono custodire diligentemente il proprio strumento di firma elettronica qualificata di ruolo e il sigillo professionale.

Nel caso di smarrimento o furto, entro 48 ore dalla constatazione, deve darne avviso all'Ordine Territoriale a mezzo raccomandata, PEC o mezzo equivalente.....

CODICE DEONTOLOGICO

**Firma
Autografa**



Rapporto di Prova e la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura" (ultima versione 2018) stabilisce che i risultati delle analisi debbano essere espressi in modo accurato, chiaro, univoco e oggettivo mediante un rapporto comprendente tutte le informazioni richieste dal metodo utilizzato, necessarie per l'interpretazione dei risultati e concordate con il cliente (ovvero l'Autorità Competente per i controlli secondo l'Accordo CSR n. 181/2009) (6). Nei paragrafi 7.8.2 e 7.8.3 della norma sono riportate le informazioni minime che il RdP deve contenere.

Il laboratorio è responsabile dell'attività di campionamento, la norma (7.8.5) prevede che il RdP includere l'identificazione univoca dell'oggetto

ritenuto necessario per l'interpretazione dei risultati. La dichiarazione di conformità, quando inclusa nel RdP, deve identificare chiaramente a quali risultati si riferisce, quali specifiche sono soddisfatte e quale regola decisionale viene applicata.

Il RdP può anche comprendere opinioni e interpretazioni purché queste non siano confuse con dichiarazioni relative ad attività di ispezione o di certificazione di prodotto, che sono disciplinate da altre norme specifiche.

Le opinioni e le interpretazioni devono essere rilasciate da personale autorizzato dal laboratorio (7.8.7) documentando anche su quali basi sono state formulate.

Il Certificato di Analisi

Le "Linee guida per la certificazione analitica", approvate dal CNC nel 2015 (7), riportano un elenco puntuale di informazioni alle quali il chimico deve attenersi per la stesura di un Certificato di Analisi, compresa la possibilità di allegare a quest'ultimo quali verbali di campionamento e rapporti.

L'atto professionale di certificazione garantisce, tramite l'assunzione di responsabilità da parte del chimico, l'intero processo analitico e una esplicita indicazione che eventuali collaboratori coinvolti nel processo (ad esempio, assistenti) siano stati scelti liberamente dal chimico e che averne verificato i requisiti di competenza. Qualora il chimico fosse responsabile solo di alcune fasi del processo, i limiti della sua responsabilità

**Firma Digitale
di ruolo**



Art. 21

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Il professionista deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo **della scienza, della tecnologia, della legislazione**, e dello stato dell'arte della **cultura** professionale. Tale obbligo comprende anche l'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze relative all'utilizzo delle **tecnologie digitali e dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale**, con particolare riferimento ai profili tecnici, etici, giuridici e di sicurezza connessi al loro impiego.

2- Il professionista deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione continua così come previsto dalla legge.

3- Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce **illecito disciplinare e come tale è sanzionabile**.



parliamo di formazione ECM

CODICE DEONTOLOGICO - FORMAZIONE ECM

Chi

Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

Quando

L'obbligo di formazione continua è strutturato a cadenza triennale (es. 2023-2025,,, 2026-2028), senza vincoli sul numero di crediti annuali.

Quanti

Devo maturare 150 crediti ECM nel triennio prestabilito
Vi sono riduzioni dettate da condizioni di esonero/esenzione.
Inoltre riduzioni collegate all'andamento formativo del triennio precedente.

Come

Almeno il 40 % di crediti ECM erogati da Provider accreditati
Il residuo 60% crediti ECM Formazione individuale
Attività formazione individuale: autoformazione, pubblicazioni, sperimentazioni, docenze, tutoraggio.

Quale

Tipologia formativa RES, FSC, FAD, BLENDED

CODICE DEONTOLOGICO - FORMAZIONE ECM

DOVE OTTENERE INFORMAZIONI

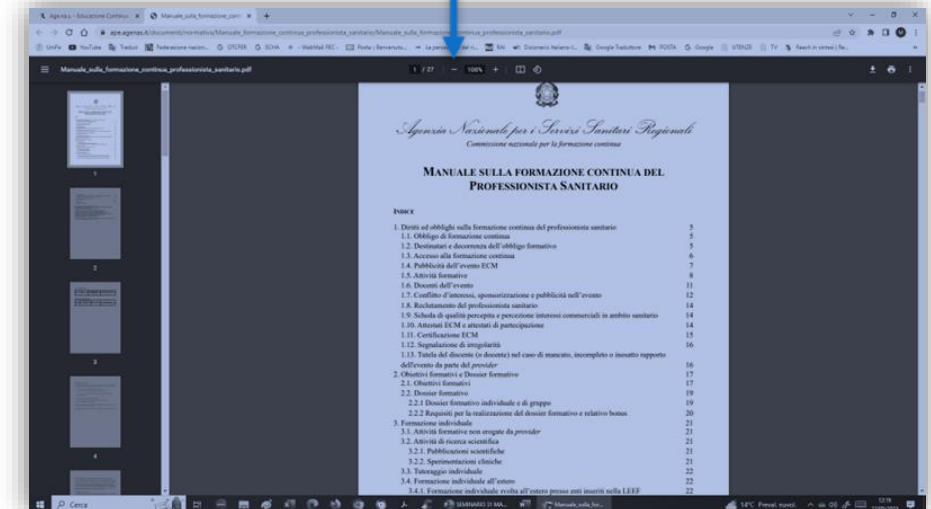
Sito Istituzionale



Portale ECM



Manuale della formazione continua del Professionista Sanitario



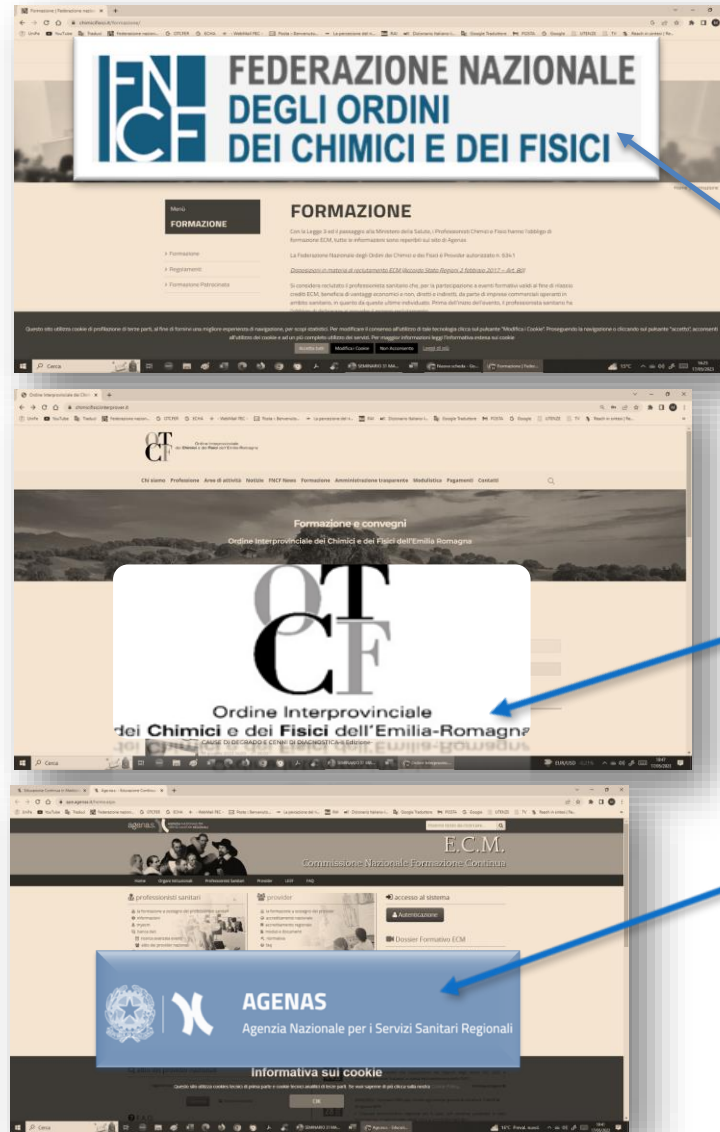


DOVE OTTENERE INFORMAZIONI

I professionisti possono verificare il fabbisogno formativo accedendo con le proprie credenziali all'area riservata del portale co.ge.a.p.s. (consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie), <https://application.cogeaps.it/login> oppure attraverso l'app cogeapss caricata sul proprio cellulare. si ricorda che per l'accesso è necessario lo spid.

CODICE DEONTOLOGICO - FORMAZIONE ECM

Erogazione Eventi ECM



PROVIDER

Soggetto qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti

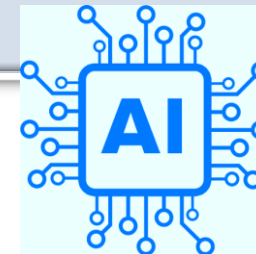
Elenco eventi formativi ECM Albo nazionale Provider

ART. 22 RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

1. La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza o dall'ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico, nonché delle norme di carattere generale applicabili. La mancata osservanza costituisce abuso o mancanza nell'esercizio professionale e fatto disdicevole al decoro professionale come condotta volontaria e/o omissiva.



2. Costituisce altresì illecito disciplinare l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale in violazione delle norme vigenti, dei principi di diligenza, prudenza e perizia, nonché in assenza di adeguato controllo, verifica o consapevolezza del loro funzionamento e dei relativi limiti.



Art. 23 PUBBLICITA' INFORMATIVA

1. E' consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, il curriculum professionale, e i titoli e qualifiche professionali posseduti, la struttura dello studio, i compensi per le prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette e nel rispetto della norma vigente in materia.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1, anche quando diffusa tramite organi di comunicazione di massa o social network, deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

4. La violazione delle
disposizioni ...
illecito disciplinare



Art. 23 PUBBLICITA' INFORMATIVA

I social network sono strumento di lavoro sempre più usato per promuovere attività nei confronti della società, allo stesso tempo costituiscono dei **processi di comunicazione digitali** che portano con sé **punti di forza e debolezza** da gestire in modo equilibrato tramite una corretta interpretazione dei principi deontologici

Aspetti innovativi della comunicazione digitale

Architettura relazionale basata su reti reticolari e non lineari

Elevato grado di connettività

Interattività

Multimedialità

Dinamicità

Cross-medialità

Art. 23 PUBBLICITA' INFORMATIVA

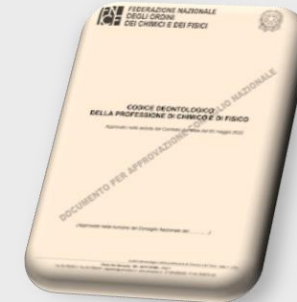


PUBBLICITA' INFORMATIVA

Quando si utilizzano i social network, strumenti di lavoro non regolamenti, è necessario essere sempre consapevoli dei diritti e dei doveri dettati dal codice deontologico



- ☐ Dignità
- ☐ Decoro
- ☐ Lealtà
- ☐ Correttezza
- ☐ Riservatezza
- ☐ Segretezza
- ☐ Trasparenza
- ☐ Competenza
- ☐ Concorrenza
- ☐ Rapporti con i colleghi



PUBBLICITA' INFORMATIVA

Ricordiamo che la diffusione di un commento offensivo può rientrare nell'ipotesi di
Diffamazione aggravata- Codice Penale

Art.595c.p.

Diffamazione: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate"

- ☐ Dignita'
- ☐ Decoro
- ☐ Lealta'
- ☐ Correttezza
- ☐ Riservatezza
- ☐ Segretezza
- ☐ Trasparenza
- ☐ Competenza
- ☐ Concorrenza
- ☐ Rapporti con i colleghi



CODICE DEONTOLOGICO

LE PROFESSIONI SANITARIE DEL CHIMICO E DEL FISICO

nel promuovere lo sviluppo del sistema *Ambientale Economico e Sociale* del paese affrontano problematiche Tecnico-Scientifiche *sempre più complesse* (innovazione tecnologica) dove emergono **conflitti etico professionali difficilmente risolvibili in modo autonomo**.

L'attività professionale esercitata con la *vigilanza e collaborazione dell' OT, FN e Ministero della Salute*, acquista sempre più



COMPETENZA

RUOLO CENTRALE

PERCEZIONE POSITIVA

RILEVANZA SOCIALE

per la salvaguardia di valori fondamentali quali salute dei cittadini e tutela dell'ambiente

Esame di stato

Professioni intellettuali
regolamentate e sanitarie

Codice Deontologico

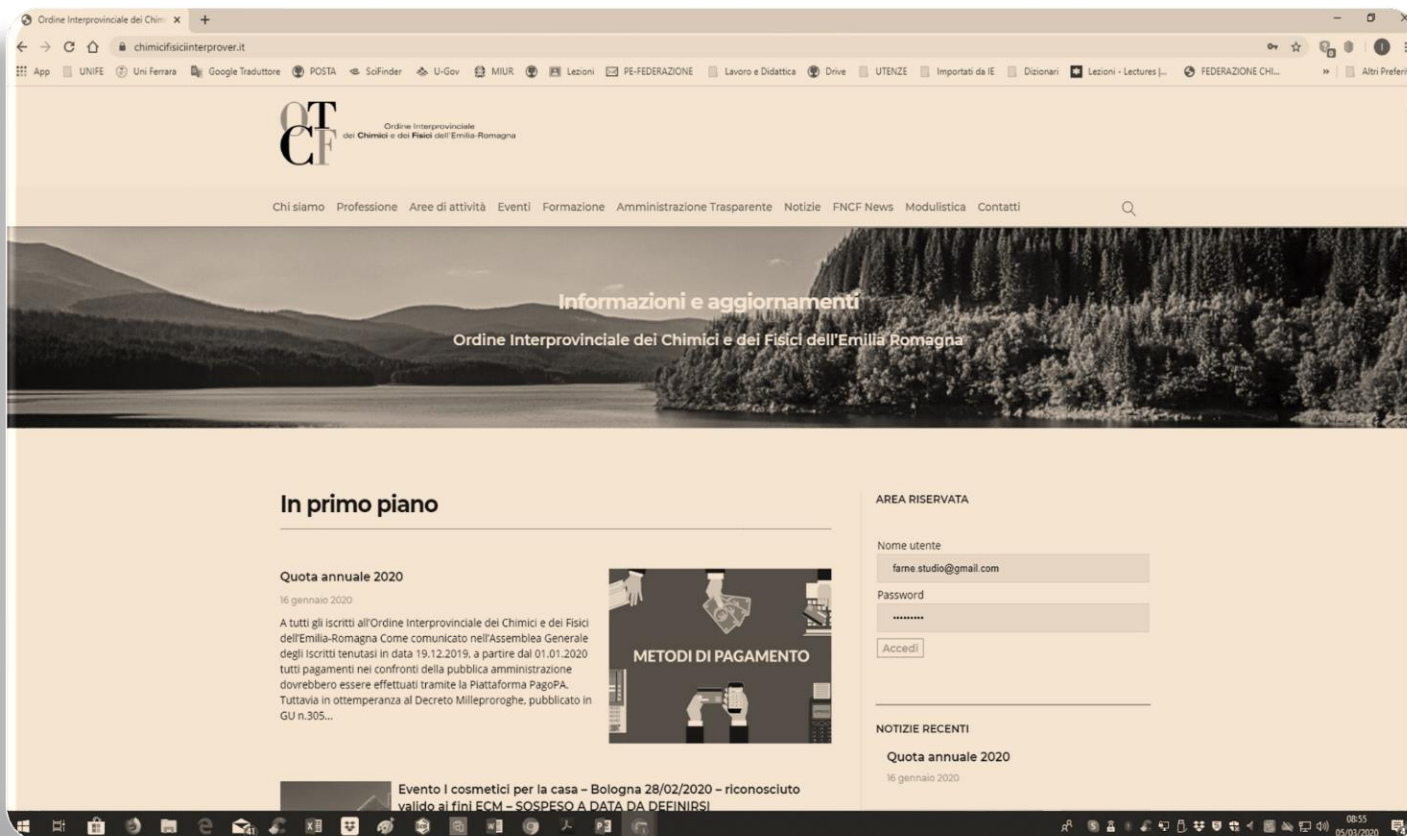
Ordine Territoriale

Competenze Attività

ORDINE TERRITORIALE

Sito - home page <https://www.chimicifisiciinterprover.it/>

**L'Ordine Territoriale Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell' Emilia Romagna, è
Organo di Rappresentanza Istituzionale di oltre 500 iscritti residenti nelle province di:
Bologna, Ferrara, Forlì'-Cesena, Rimini, Ravenna**





LEGGE 11 GENNAIO 2018, N.3
LEGGE LORENZIN

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Art. 1, Comma 2
Finalità ed ambito di applicazione

Art. 4

3. *Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:*

- a) **sono enti pubblici non economici** e agiscono quali **organi sussidiari** dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
- c) **promuovono** e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la **salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva**; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.

Professione e Territorio

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche
Art. 1, Comma 2
Finalità ed ambito di applicazione



Ordine Professionale Amministrazione Pubblica

Normativa

PA

**Pubblica
Amministrazione**

**Ordine
Professionale**

Ad essi va applicata la normativa
richiesta in ambito pubblico
Esempio

Codice Amministrazione Digitale
Codice Contratti pubblici
Anticorruzione
Inconferibilità Incompatibilità
Trasparenza
Privacy
DPO



Ministro per la Pubblica
Amministrazione

Gli Ordini professionali enti pubblici non economici esercitano le seguenti attribuzioni

- ☐ **Tutelano il decoro della professione**
- ☐ **Procedono alla formazione, tenuta e pubblicazione dell'Albo**
- ☐ **Recepiscono il codice deontologico emanato dalla Federazione Nazionale**
- ☐ **Provvedono all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propongono all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il conto consuntivo ed il bilancio preventivo**
- ☐ **Forniscono, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese**
- ☐ **Stabiliscono la tassa d'iscrizione all'Albo, il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.**

Organi Collegiali dell'Ordine (incarico per quattro anno)



ORDINE TERRITORIALE



PRESIDENTE

TITOLARE DELLA RAPPRESENTANZA DELL'ORDINE

Convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti, previa fissazione dell'ordine del giorno

Assicura il buon funzionamento dei lavori degli organi collegiali

Cura l'esecuzione dei deliberati degli organi collegiali e adotta i successivi provvedimenti

Su questioni urgenti ed indifferibili, può adottare in autonomia atti, di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno ratificati nella prima riunione

Il Presidente è sostituito dal
Vicepresidente in caso di
assenze od impedimento

COLLEGIO REVISORI

ORGANO ISTITUZIONALE DI CONTROLLO

Vigilanza sulla gestione ed osservanza delle leggi in ambito amministrativo contabile, fiscale

Collabora con Consiglio Direttivo

Regolarità atti che comportano le spese

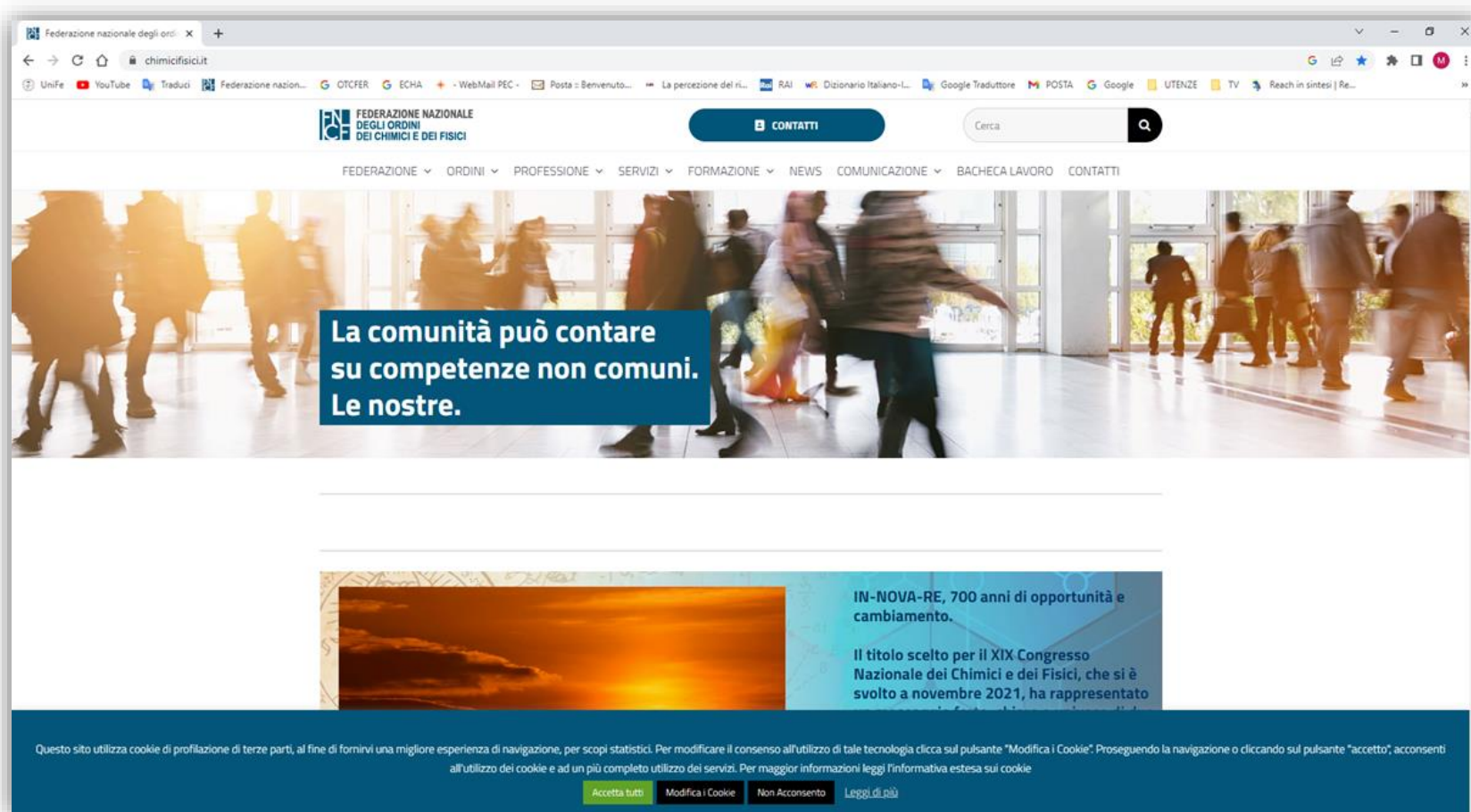
Controllo sul bilancio preventivo
Esattezza bilancio consuntivo e corrispondenza con scritture contabili
Relaziona sugli atti suddetti

Il Presidente Revisore, iscritto nel registro Revisori, e' **eletto** direttamente **dal Consiglio Direttivo**

ORDINE TERRITORIALE e FNCF



<https://www.chimicifisici.it/>



Medaglia d'oro al merito
della
Sanita' Pubblica
27 aprile 2023 Quirinale

ORDINE TERRITORIALE e FNCF

La FNCF e gli Ordini territoriali sono enti indipendenti e non vi è rapporto gerarchico

Gli Ordini territoriali sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma

La Federazione ha un compito di coordinamento, indirizzo e supporto amministrativo finalizzato alla omogeneità della categoria e ad una migliore rappresentatività

La Federazione assume la rappresentanza della professione presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali

Alla FNCF sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali

La Federazione nazionale emana il codice deontologico della categoria; il Codice Deontologico viene approvato dal Consiglio Nazionale da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine

COMPETENZE e ATTIVITÀ

Esame di stato

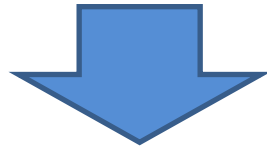
**Professioni intellettuali
regolamentate e sanitarie**

Codice Deontologico

Ordine Territoriale

Competenze Attività

PROFESSIONISTI



- **SAPERE** = AVERE UNA SPECIFICA PREPARAZIONE CULTURALE RIGUARDANTE IL CAMPO IN CUI SI OPERA
..... FORMAZIONE CONTINUA
- **SAPER FARE** = POSSEDERE ADEGUATE COMPETENZE MATURATE ATTRAVERSO ADEGUATA ESPERIENZA
- **SAPER ESSERE** = POSSEDERE COMPETENZE TRASVERSALI, ESSERE CAPACE DI ASSUMERE RESPONSABILITÀ
IN MODO INDIPENDENTE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E COLLABORATORI

Decreto del Presidente della
Repubblica
5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Art.35

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il **titolo professionale di chimico**.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il **titolo professionale di chimico iunior**.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione dei chimici iuniores".

Decreto del Presidente della
Repubblica
5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Solo sezione
A (chimico)

Art.36

1. Formano oggetto dell'**attività professionale** degli iscritti nella **sezione A**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
 - a) **analisi chimiche con qualunque metodo** e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
 - b) **direzione di laboratori chimici** la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a);
 - c) **studio e messa a punto di processi chimici**;

Art.36

Solo sezione A (chimico)

- d) **progettazione e realizzazione** di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
- e) **verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche** contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

Sezione B

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella **sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2**, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:

Art.36

Sezione B

- a) **analisi chimiche di ogni specie** (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
- b) **direzione di laboratori chimici** la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
- c) **consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata**; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
- d) **inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici**, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
- e) **consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali** per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;

Art.36

sezione B

- f) **assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione**, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
- g) **consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi**; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
- h) **verifica di impianti** ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
- i) **consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro**, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- l) **misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico**;
- m) **accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici**; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi;
- n) **indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali** e ambientali.

COMPETENZE e ATTIVITÀ

TITOLO ED ATTIVITA' PERMESSE QUINDI

TITOLO

CHIMICO

ATTIVITA'

**Può esercitare tutte
le attività elencate
in sezione A e B**

Laurea
Magistrale

Laurea
Vecchio
Ordinamento

TITOLO

**CHIMICO
junior**

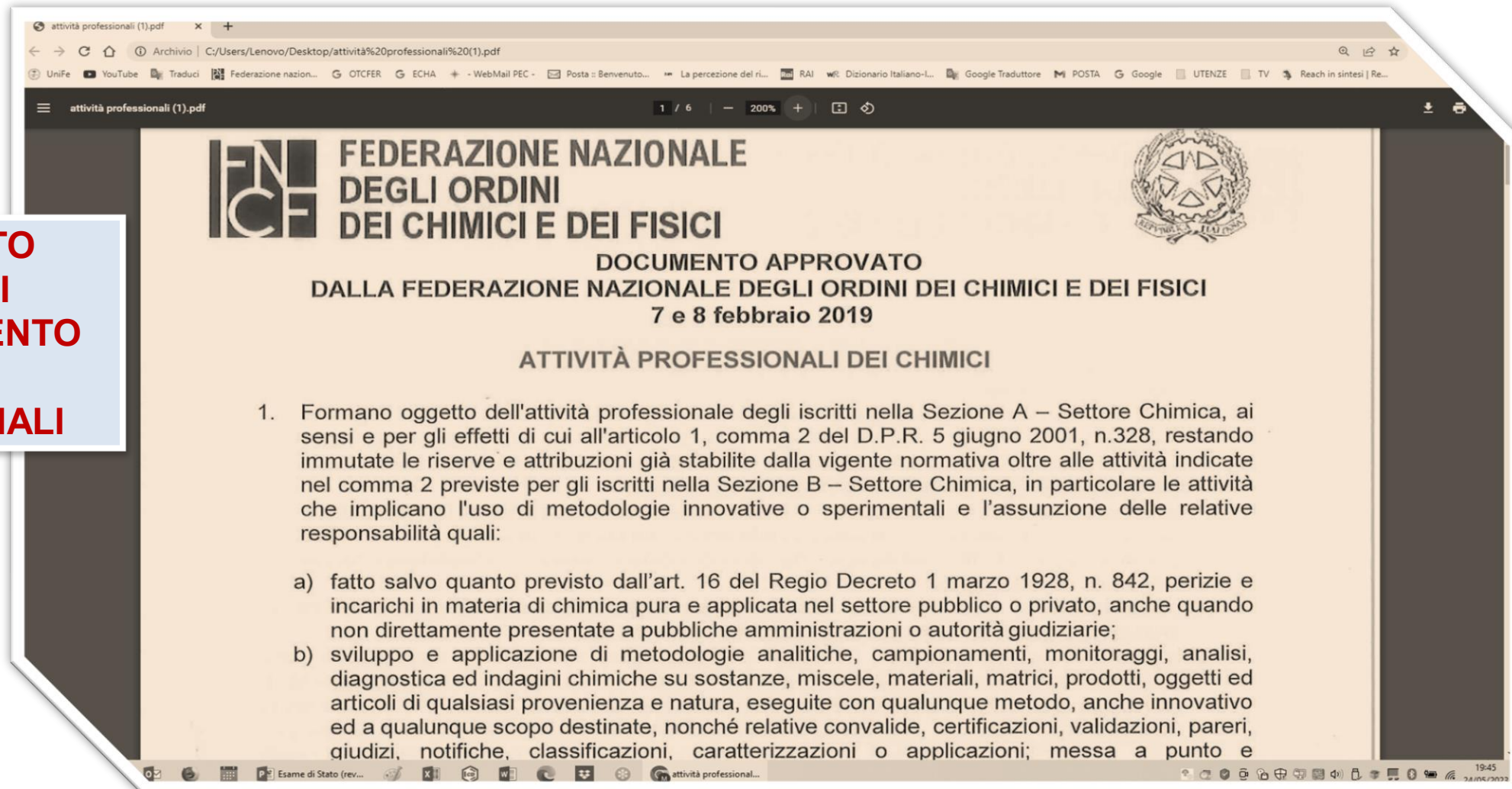
ATTIVITA'

**Può esercitare le
attività elencate
solo in sezione B**

Laurea
Triennale

<https://www.chimicifisiciinterprover.it/wp-content/uploads/2017/12/attivita%C3%A0-professionali-1.pdf>

**DOCUMENTO
IN FASE DI
AGGIORNAMENTO
ATTIVITA'
PROFESSIONALI**

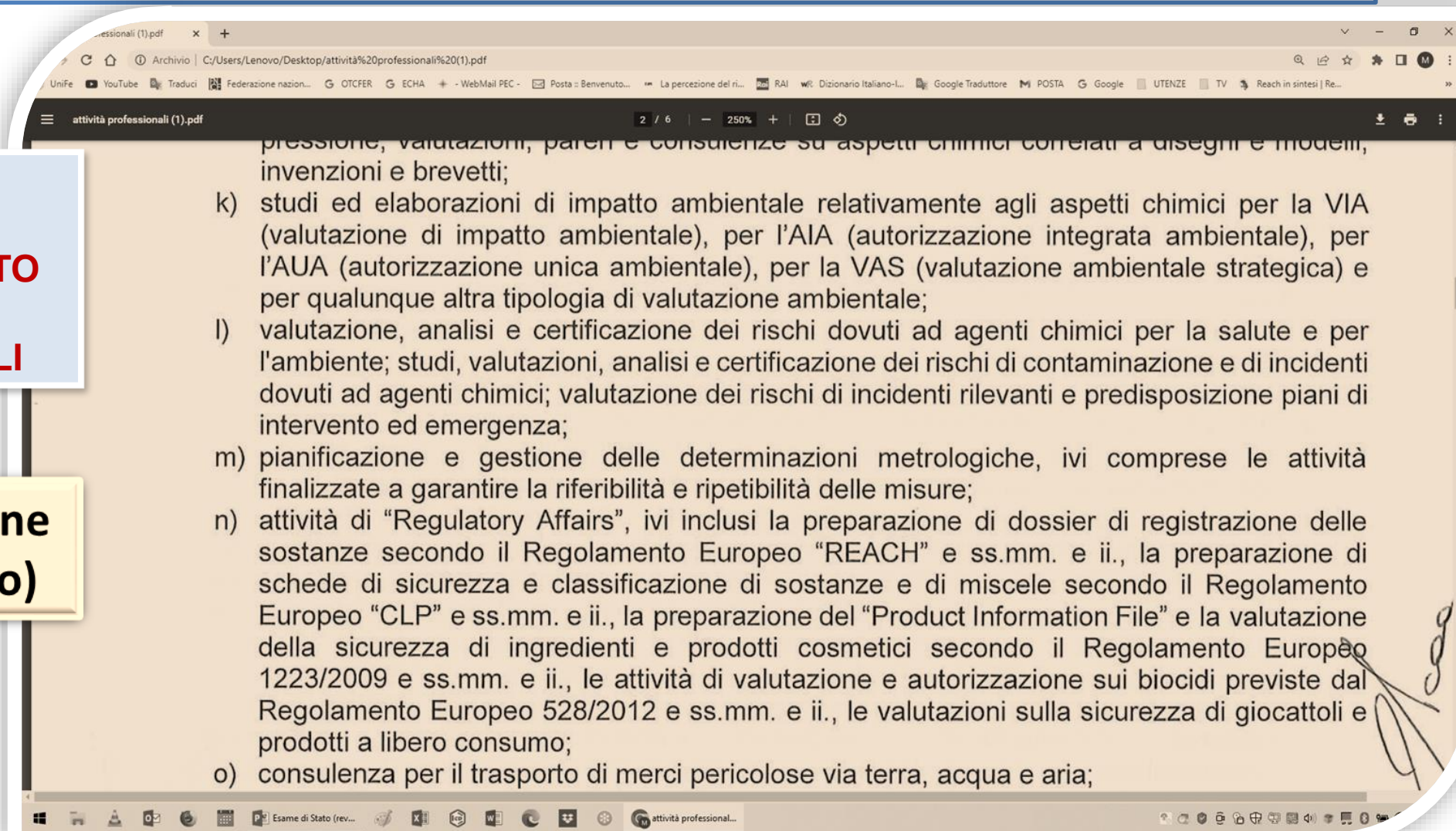


COMPETENZE e ATTIVITÀ

<https://www.chimicifisiciinterprover.it/wp-content/uploads/2017/12/attivita%C3%A0-professionali-1.pdf>

**DOCUMENTO
IN FASE
AGGIORNAMENTO
ATTIVITA'
PROFESSIONALI**

**Solo sezione
A (chimico)**



<https://www.chimicifisiciinterprover.it/wp-content/uploads/2017/12/attivita%C3%A0-professionali-1.pdf>

**DOCUMENTO
IN FASE
AGGIORNAMENTO
ATTIVITA'
PROFESSIONALI**

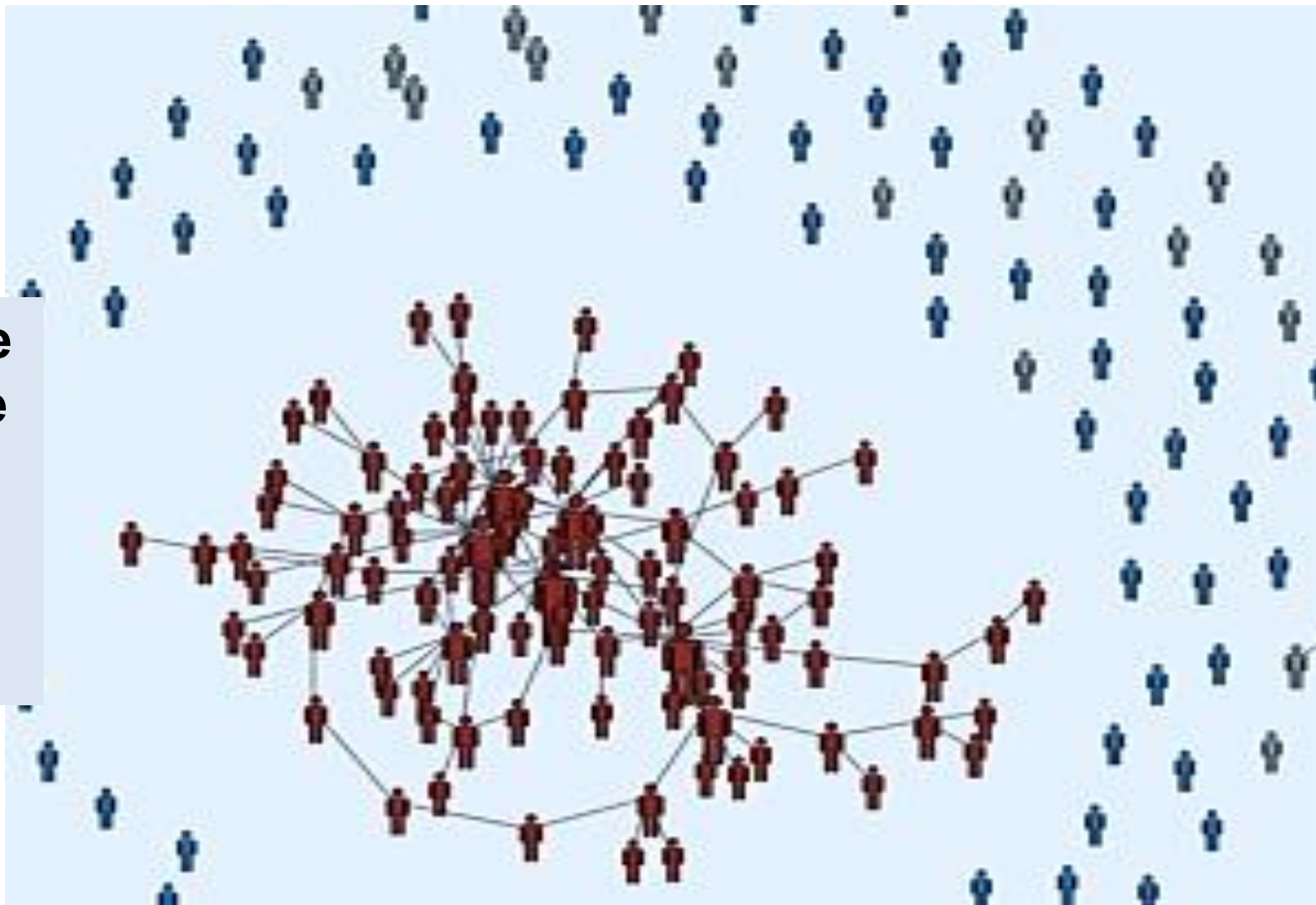
**Sezione
A + B**

dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate e l'assunzione delle relative responsabilità quali:

- a) procedure tecnico-analitiche ed analisi chimico-fisiche, biochimiche, cliniche, microbiologiche, farmacologiche, cosmetiche, tossicologiche, ecotossicologiche e odorigine di sostanze e materiali di qualsiasi provenienza eseguite con metodi e procedure standardizzate, nonché relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a) e m);
- c) consulenze, incarichi, pareri e perizie in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
- d) inventari e consegne per gli aspetti chimici in impianti industriali, impianti pilota e laboratori, in particolare di prodotti lavorati e semilavorati e merci, prodotti o articoli in genere; preparazione di schede di sicurezza e classificazione di sostanze e di miscele secondo la normativa;
- e) assunzione della responsabilità tecnica di impianti per la lavorazione di prodotti ivi inclusi alimenti, farmaci, cosmetici, presidi e dispositivi medico chirurgici, agrofarmaci, fertilizzanti e biocidi, di impianti di potabilizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, di bonifica e risanamento, di recupero e riutilizzo materie prime e seconde; utilizzo di gas tossici e gas medicali; pratiche e trattamenti enologici; analisi merceologiche sulle diverse matrici alimentari anche ai fini del riconoscimento del marchio di qualità e sicurezza alimentare;
- f) valutazione, progettazione impianti, certificazioni, collaudi, pareri, consulenza e formazione in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze; assunzione di ogni incarico di tecnico abilitato professionista antiincendio ai sensi delle normative vigenti;
- g) attività di verifica ed installazione di impianti ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n. 37 e ss.mm. e ii.;

COMPETENZE e ATTIVITÀ

Tante le Attività elencate
che possiamo esercitare
ma con le giuste
Competenze
e
Formazione continua





**Aree di interesse professionale
nelle quali competenze specifiche
conducono ad attività**



Fortemente professionalizzanti per i chimici

Trasversali a vari settori produttivi

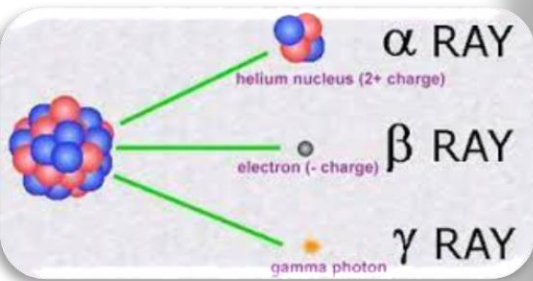
Interprofessionali

Correlate alla salute e sicurezza della popolazione

Sanità



- ☐ Chimica e Medicina nucleare
- ☐ Radiochimica e sintesi radiofarmaci
- ☐ Controllo radiotraccianti
- ☐ Produzione di nuovi radiotraccianti
- ☐ Analisi cliniche
- ☐ Gestione prodotti chimici e CMR
- ☐ Valutazioni rischio chimico e CMR
- ☐ Procedure utilizzo sostanze chimiche pericolose in sicurezza
- ☐ Formulazioni produzione di farmaci
- ☐ Impiego di materiali in ambito biomedico
- ☐ Chimica forense applicata a droghe e stupefacenti

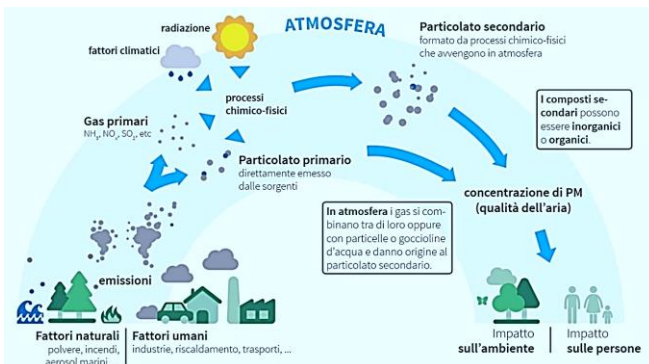


Cosmesi

- ☐ Formulazioni cosmetici
- ☐ Sicurezza prodotto
- ☐ Normativa conforme
- ☐ Tossicologia
- ☐ Controllo qualità
- ☐ Sostenibilità ambientale
- ☐ Ricerca sviluppo
- ☐ Etichettatura
- ☐ Identificazione sostanze vietate



Processi ambientali



- ☐ Green Chemistry
- ☐ Utilizzo risorse rinnovabili
- ☐ Trattamenti di depurazione e potabilizzazione
- ☐ Certificazioni ambientali (ISO 14001-EMAS-LCA)
- ☐ Autorizzazioni Ambientali (AUA- AIA- VIA-VAS)
- ☐ Emissioni in atmosfera
- ☐ Gestione impianti trattamento rifiuti
- ☐ Classificazione e caratterizzazioni rifiuti
- ☐ Bonifiche ambientali
- ☐ Misurazioni del microclima
- ☐ Misura del rumore e campi elettromagnetici.



Filiera alimentare



- ☐ HACCP-Assicurazione di qualità
- ☐ Analisi chimica delle materie prime ed alimenti
- ☐ Analisi chimica dei terreni
- ☐ Piani di fertirrigazione
- ☐ Tecnologi di produzione
- ☐ Operatore impianti
- ☐ Direzione produzione e trasformazione prodotti
- ☐ Gestione sottoprodotti End Waste come materie prime
- ☐ Progettazione e gestione impianti Biogas
- ☐ Esperti in biotecnologie



Sicurezza e
salute sul
lavoro



- ☐ Sicurezza ed igiene del lavoro
- ☐ Valutazione del rischio chimico
- ☐ Gestione sostanze pericolose applicazione REACH-CLP
- ☐ ASPP Addetto Servizi Prevenzione e Protezione
- ☐ RSPP Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione
- ☐ Esperto procedure HSE
- ☐ Elaborazione di piani o dei progetti di messa a norma
- ☐ Professionisti Antincendio
- ☐ Direzione impianti con gas tossici
- ☐ Chimico di porto
- ☐ Acustica

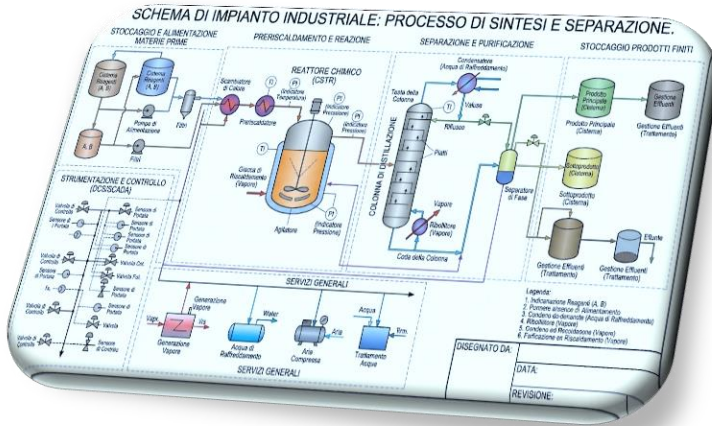


COMPETENZE e ATTIVITÀ

Impianti industriali



- ❑ Progettazione e studi di fattibilità
- ❑ Contratti, capitolati, ordinazioni
- ❑ Esperti in CAM
- ❑ Direzione sorveglianza esecuzione lavori
- ❑ Collaudi
- ❑ Certificazione energetica edifici
- ❑ Energy Manager
- ❑ Esperti applicazioni norme UNI
- ❑ Trasporto di merci pericolose (ADR)
- ❑ Prevenzione incendi
- ❑ Perizie ed incarichi chimica pura ed applicata
- ❑ Marketing



Certificazione

- ☐ Certificazione Sistemi Gestione
- ☐ Controllo qualità produzione
- ☐ Conformità alle norme di Qualità (es: ISO 9001)
- ☐ Conformità alle norme Accreditamento laboratori (es.ISO 17025)
- ☐ Consulenti qualità
- ☐ Valutatori qualità
- ☐ Ispettori qualità



COMPETENZE e ATTIVITÀ

Enti Pubblici



- ☐ ARPA
- ☐ ASL
- ☐ ISPRA
- ☐ INAIL
- ☐ Università'
- ☐ Magistratura (CTU)
- ☐ Dogane
- ☐ Corpi speciali (polizia-carabinieri-finanza)



Restauro



- ☐ Diagnostica
- ☐ Chimica del restauro
- ☐ Progettazione e produzione di materiali e supporti



Aree professionali fondamentali per salute della popolazione che contribuiscono ad aumentare la percezione positiva del Chimico in sinergismo con altre professioni.



LINK DI CONSULTAZIONE

LINK

<https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato>

CHIMICO A - CHIMICO JUNIOR B

<https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/chimico-sezione-a/testo-delle-prove-precedenti-chimico-sezione-a/testo-delle-prove-precedenti-chimico-sezione-a>

<https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/chimico-sezione-b-1/testo-delle-prove-precedenti-chimico-sezione-b/testo-delle-prove-precedenti-chimico-sezione-b>

<https://www.chimicifisiciinterprever.it/professione/esame-di-stato/>

<https://www.chimicifisiciinterprever.it/wp-content/uploads/2018/01/BIBLIOGRAFIA.pdf>

NELLA BIBLIOGRAFIA SONO INDICATI I SITI RELATIVI ALLE AREE TEMATICHE OGGETTO DI DISCUSSIONE

LINK DI CONSULTAZIONE

LINK

<https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/understanding-reach>

<https://echa.europa.eu/it/regulations/clp/understanding-clp>

<https://echa.europa.eu/it/safety-data-sheets>

https://echa.europa.eu/documents/10162/1854937/downstream_sds_it.pdf/65c922ac-ba56-4806-9906-eb4e3fe2e87c?t=1478685973276

<https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage>

<https://unece.org/publications/transport/dangerous%20goods>

<https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/DangerousGoods-default.aspx>

<https://www.efsa.europa.eu/it/topics>

<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/previsioni-meteo/previsioni-meteo-regionali#>

<https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni.html>

<https://www.isprambiente.gov.it/>



GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE

Dr. CHIMICO MASSIMO FARNE'
massimo.farne.@chimici.it--farne.studio@gmail.com
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI EMILIA ROMAGNA